

Codice A1610A

D.D. 1 marzo 2018, n. 69

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. PREMENO - OGGEBBIO (VB) - Richiedente: Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Nord Ovest. Intervento: Elettrodotto a 50 KV T. 4367 "Verbania-Cannobio" - Intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione dei sostegni dal n. 29 al n. 55 nei Comuni di Premeno - Oggebbio. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data _____

Classificazione 11.100/ 1204/2017A/A16000

Rif. n. 29675 /A1610A del 14/12/2017

Rif. n. 922 /A1610A del 11/01/2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Premeno – Oggebbio (VB)
Intervento: Elettrodotto a 50 kV T.4367 “Verbania-Cannobio”
Intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione dei sostegni
dal n. 29 al n. 55 nei Comuni di Premeno – Oggebbio
Istanza: Terna Rete Italia S.p.A. – Direzione Territoriale Nord Ovest

Esaminata l'istanza, qui pervenuta da Terna Rete Italia S.p.A. in data 14/12/2017, con nota prot. 1180 del 12/12/2017, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella manutenzione straordinaria dell'elettrodotto a 50 kV T.4367 “Verbania-Cannobio” con la sostituzione dei sostegni a traliccio esistenti nella tratta dal sostegno n. 29 al n. 43 in Comune di Premeno e dal n. 44 al n. 55 in Comuni di Oggebbio,

vista la documentazione integrativa pervenuta dal proponente in data 11/01/2018 a completamento di quanto in precedenza presentato,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione in quanto l'intervento di manutenzione straordinaria presuppone il posizionamento di sostegni che in alcuni casi presentano altezza superiore a 30 metri,

Classificazione 11.100/1204/2017A/A16000

appreso che l'intervento di manutenzione in progetto si rende necessario a causa dello stato di obsolescenza e usura dei sostegni esistenti ed è mirato a garantire un servizio elettrico affidabile anche in caso di eventi meteorologici di forte intensità,

rilevato che la sostituzione proposta si effettua sull'attuale asse dell'elettrodotto mediante il posizionamento di nuovi sostegni, con tipologia a traliccio e di maggiore altezza, collocati in perfetta corrispondenza degli attuali o con limitati spostamenti,

visto altresì che l'innalzamento dei sostegni consente di allungare le campate rendendo di conseguenza possibile l'eliminazione dei p. 32-A e 33-A in Comune di Premeno e del p. 44 in Comune di Oggebbio,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c, g e marginalmente f del D.Lgs 42/2004,

preso atto delle motivazioni che rendono necessaria la realizzazione in progetto, ovvero il degrado della struttura metallica dei sostegni che potrebbe compromettere i livelli di sicurezza necessari per l'esercizio dell'elettrodotto,

preso altresì atto che al fine di diminuire il numero dei guasti cui è soggetto l'elettrodotto, per lo più ascrivibili alla caduta di alberi o rami sulla linea che causano disalimentazione all'utenza, occorre alzare i conduttori a una distanza maggiore dell'attuale,

considerato altresì che l'intervento di manutenzione straordinaria proposto, pur prevedendo il generale aumento delle altezze dei nuovi sostegni rispetto agli esistenti per consentire una maggiore affidabilità di esercizio rispetto alle presenti condizioni, manterrà comunque inalterata l'attuale percorrenza dell'elettrodotto, senza determinare compromissioni nei confronti delle connotazioni dei luoghi,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

Classificazione 11.100/ 1204/2017A/A16000

- in considerazione di quanto indicato nelle relazioni tecnico descrittiva e paesaggistica, la colorazione dei sostegni sia prescelta con la massima attenzione al fine di limitare l'incidenza visiva dell'impianto e di garantire il più possibile un corretto rapporto cromatico con effetto mimetico, in coerenza con l'ambito circostante;

- i piedini di sostegno dei tralicci siano interrati il più possibile;

- poiché i nuovi sostegni si collocano sull'asse dell'attuale elettrodotto, sia posta massima attenzione al fine di limitare allo stretto indispensabile gli interventi sul patrimonio boschivo esistente;

- non appena ultimati i lavori di realizzazione della linea in progetto si provveda al tempestivo smantellamento di quella dismessa; i materiali provenienti dalla demolizione siano prontamente allontanati e collocati in idoneo sito o discarica autorizzata allo scopo, procedendo conseguentemente alla rapida attuazione degli interventi di ripristino e recupero ambientale dei siti, in coerenza con l'intorno, estendendo tali interventi a tutte le superfici interessate da movimentazione di terreno.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve **essere** sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni **urbanistiche** ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

TORINO, 13-02-18
Regione Piemonte

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. 1750. cc. 35-30; 0h/542-5
626-1

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica/Tutela archeologica
DESCRIZIONE : PREMENO OGGEBBIO - (VB)
Bene e oggetto dell'intervento: Elettrodotto a 50 KVT 4367 Verbania Cannobio intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione dei sostegni dal n. 29 al n. 55
DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 16/01/2018 - vs prot 1292 del 15/01/2018
protocollo entrata richiesta n. 593 del 17/01/2018
RICHIEDENTE : Terna Rete Italia spa - Privato
PROCEDIMENTO : Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO : PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO : Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

TUTELA PAESAGGISTICA:

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

TUTELA ARCHEOLOGICA:

Rammentando di dare puntuale adempimento alle condizioni espresse da quest'Ufficio con nota protocollo n. 128 del 05/01/2018, di cui si allega copia.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del **provvedimento autorizzativo**.



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484
Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara Tel +39.0321.331989 Fax +39.0321.630181
email: sabap-no@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it sito web:
<http://www.beniarchitetonicipiemonte.it/sbappno/>



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

TERNA RETE ITALIA
Via Sandro Botticelli 139
10154 TORINO

e p.c. Studium s.a.s. di Frida Occelli
via Marco Polo 32 bis
10129 TORINO
studium.occelli@libero.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E
VERCELLI

Prot. n. 128
Class 34.19.04 / 542.5
626.1

Torino 05 GEN 2018

E pc.

Oggetto: AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica
DESCRIZIONE: Comune PREMENO e OGGEBBIO prov. VB
Bene e oggetto dell'intervento Elettrodotto 50 kV T.4367 Verbania-Cannobio. Intervento di
manutenzione sostituzione sostegni nn. 29-55
DATA RICHIESTA : Vs prot. n. TRISPATO/P2017 D001181 12/12/2017
Protocollo entrata richiesta n. 16350 del 12/12/2017
RICHIEDENTE: Terna Rete Italia - Privato
PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU BENI CULTURALI (artt. 21-22 D.lgs 42/2004 e s.m.i).
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: parere di competenza

Con riferimento alla nota citata in epigrafe, con allegata la relazione di *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016

Esaminati gli atti in possesso di questa Soprintendenza si è verificato che non risultano in area procedimenti di tutela, né su tale area risultano in atto, alla data di invio della richiesta, procedure di accertamento della sussistenza di beni di interesse archeologico.

Si prende atto della *Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)*, firmata dalla dott.sa Frida Occelli e radatta conformemente al dettato dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e della Circ. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia a seguito di una approfondita e vasta disamina delle diverse fonti di informazione, sia bibliografiche che archivistiche, e di sopralluoghi nell'area interessata dall'opera.

Esaminati i dati in possesso di questa Soprintendenza e la documentazione trasmessa, si concorda con la succitata redattrice nell'aver distinto con scale differenti il rischio archeologico delle varie tratte, con rischio da basso ad alto secondo la prossimità o meno con ritrovamenti di contesti ed elementi di frequentazione antica.

Considerando quindi le caratteristiche tecniche e topografiche dell'opera, caratterizzata da interventi puntuali su una estensione in lunghezza, con rimozione di impianti esistenti (con quindi eventuali possibilità di scavi anche su volumi non interessati dagli interventi passati) e con l'impianto di nuovi elementi in ambiente prevalentemente silvestre e di non facile accesso, non si ritiene significativa per l'abbattimento del rischio una campagna preliminare di sondaggi archeologici.

Inoltre su una tratta così estesa in lunghezza l'effettuazione di sondaggi su una percentuale dei tralicci, non garantirebbe alla Committenza l'assenza di contesti archeologici con il conseguente fermo dei lavori, non preventivato, nel caso di ritrovamenti durante le operazioni di cantiere.

Pertanto, si autorizza l'opera sotto condizione che le operazioni di scavo siano seguite da un archeologo professionista che effettuerà l'assistenza archeologica.

Pagina 1/2





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Le operazioni di verifica archeologica devono essere eseguite da archeologi professionisti (categoria OS 25, conformemente al Decreto n. 154 del 22/08/2017, *Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, pubblicato sulla G.U. del 27/10/2017) a cura e a spese della Committenza, in regime di riserva statale sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza (art. 88 del D.Lgs. 42/2004) e con direzione tecnica di cantiere di un archeologo con dottorato o specializzazione in archeologia (cit. D.M. 154/2017, art. 13). Si segnala fin d'ora, inoltre, che in caso di rinvenimenti di particolare interesse potranno essere richieste varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che questa Soprintendenza si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione dei reperti. Al termine delle operazioni, dovrà essere trasmessa adeguata documentazione a questo Ufficio, che emanerà il parere di competenza.

Gli eventuali reperti archeologici, di proprietà statale, saranno consegnati a questa Soprintendenza secondo le modalità che saranno indicate.

Si richiede di trasmettere a questo Ufficio il nominativo e il curriculum dell'archeologo individuato e di essere informati sulla realizzazione dei sondaggi per i dovuti sopralluoghi, contattando anche per le vie brevi il responsabile dell'istruttoria dott. Francesco Rubat Borel (francesco.rubatborel@beniculturali.it; tel. 011.19.52.44.51).

Si trattiene agli atti la documentazione tecnica qui pervenuta.

Distinti saluti.

Pagina 2/2

